

**PIANI DI GESTIONE  
in attuazione del Piano Territoriale del Parco**

**- Allegato tipo -**

**Disposizioni tecniche per i cantieri temporanei e le opere provvisionali**

---

Al fine di contenere e mitigare gli impatti attesi o derivanti dalle fasi di cantiere, di evitare l'alterazione di ecosistemi ed assetti territoriali, nonché di favorire il ripristino dei luoghi, devono essere attuate le seguenti disposizioni tecniche.

● 1]

Per la realizzazione di opere in ambienti naturali o comunque rurali, l'utilizzo di mezzi meccanici deve essere limitato al minimo indispensabile e comunque, ovunque possibile, devono essere utilizzati mezzi meccanici di limitato impatto e pertanto di limitato ingombro, quali p.e. mini escavatori, piccole pale meccaniche, moto-cariole e simili, e, ovunque tecnicamente fattibile, l'utilizzo di mezzi a propulsione elettrica.

● 2]

Al termine dei cantieri, tutte le opere provvisionali, le attrezzature, gli apprestamenti ed i materiali di cantiere, devono essere completamente smantellati e rimossi, nonché devono essere attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei luoghi, laddove modificati dalle attività di cantiere e/o da opere temporanee; altri eventuali materiali estranei all'ambiente, quali plastiche, metalli, cementi, o provenienti da opere di demolizione, devono essere raccolti e recuperati oppure smaltiti nelle apposite sedi e nelle forme di legge.

● 3]

Non possono essere utilizzati mezzi d'opera, escavatori, pale meccaniche e simili al di fuori delle aree strettamente destinate al cantiere.

● 4]

Il materiale di risulta proveniente da operazioni di cantiere (quali: demolizioni, terre, pietrame, inerti, sfalci, potature, organico e simili) laddove non sono assentite soluzioni per il riuso in loco, deve essere integralmente asportato e smaltito ai sensi di legge; nei casi in cui si rendano necessari depositi o accumuli temporanei, devono essere realizzati esclusivamente in piazzali ed aree di pertinenza del cantiere, per la durata del cantiere stesso e gli stessi accumuli devono essere delimitati e segnalati; in particolare, nel caso di cantieri stradali, devono essere realizzati su margini stradali o in altre aree sempre pertinenziali alla sede stradale, e che tale necessità venga preventivamente concordata con gli Organi di vigilanza del Parco; in ogni caso è fatto divieto di:

ostruire le sedi transitabili anche se solo pedonali,  
ostruire ed occultare accessi della rete setieristica, alla viabilità forestale, rurale,  
ostruire e/o occludere canali, fossi, ed impluvi anche se privi di acqua corrente,  
ostruire e/o occludere canalette, scoline e taglia acque,  
danneggiare arbusti ed alberature nonché interrarne anche parzialmente il fusto.

● 5]

Per cantieri su strade, piste e sentieri, i residui di ripulitura della vegetazione invasiva devono essere opportunamente allontanati dalla sede dei percorsi.

● 6]

La bruciatura di materiale vegetale rimosso, ove autorizzata, deve essere effettuata nel rispetto del Regolamento dell'Ente Parco sull'accensione di fuochi all'aperto e della vigente normativa forestale, in particolare deve essere realizzata solamente con pezzatura minuta in cumuli di dimensioni non superiori al metro cubo.

● 7]

Gli scavi in aree naturali o comunque rurali devono essere eseguiti, ovunque possibile, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, avendo sempre cura di evitare danneggiamenti alla vegetazione.

● 8]

In presenza di opere di scavo e movimentazione terra in zone boscate, in aree naturali o rurali, dove necessario per caratteristiche idro-geologiche e naturalistiche dei luoghi, devono essere apprestate idonee regimazioni delle acque superficiali, con particolare attenzione ad eliminare fenomeni di erosione del suolo e di danneggiamento della vegetazione oltre ad evitare situazioni di degrado per l'ambiente.

● 9]

Nei casi specifici, ed in particolare nei casi di cantieri e di aree di lavoro in zone sensibili, anche ai sensi del DPCM. 01/03/1991, i livelli massimi di pressione sonora prodotti da macchinari, processi di lavorazione, automezzi e simili non possono superare nelle ore diurne il limite di 50 dBA. e nelle ore notturne il limite di 40 dBA.

● 10]

Nei casi di interventi su manufatti in disuso presenti in aree rurali o di interesse naturalistico, le opere e le attività di cantiere devono essere effettuati esclusivamente nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio, per ragioni di tutela dell'avifauna nidificante, nel rispetto della Direttiva CEE 74/409 e della L.R.T. 3/1994.